

N. I.E. 60/2020



### IL TRIBUNALE DI LECCO

in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, in persona del giudice dott. Martina Beggio

letta la richiesta trasmessa dalla difesa dell'imputato [redacted] avente ad oggetto la revoca dell'ordine di esecuzione n. 95/2020 emesso dalla Procura di Lecco in data 30 giugno 2020 con particolare riferimento alla sentenza n. 200/2020 emessa da questo Giudice in data 26 febbraio 2020, titolo di cui si contesta l'irrevocabilità;

vista la nota del Procuratore della Repubblica di Lecco con la quale il Procuratore trasmetteva la richiesta di cui sopra al Tribunale "per le valutazioni di competenza in merito all'esecutività della sentenza";

Sentite nel corso dell'udienza camerale odierna le conclusioni delle parti;

visto l'art. 670 c.p.p.

#### OSSERVA:

La disposizione codicistica ora richiamata attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a conoscere, per quanto qui di interesse, le questioni inerenti alla corretta formazione del titolo esecutivo necessariamente conseguente all'irrevocabilità del provvedimento di cognizione sotteso (cfr., in senso conforme, Cass., Pen., Sez. I, sentenza n. 26060 del 7 maggio 2013: "l'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione, e quindi l'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva", fase, quest'ultima, che si incardina con l'emissione dell'ordine di esecuzione).

Nel caso in esame, la difesa dell'imputato [redacted] eccepisce che la pronuncia di cui alla premessa, emessa da questo Giudice in data 26 febbraio 2020, non sarebbe ancora divenuta irrevocabile contestando, conseguentemente, la legittimità della emissione dell'ordine di esecuzione da parte della Procura di Lecco, fondata sull'erroneo presupposto dell'irrevocabilità della sentenza in esame.

Le argomentazioni poste dalla difesa di [redacted] a fondamento della propria richiesta risultano fondate.

Invero, l'art. 83, comma secondo, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020) – in ragione della emergenza epidemiologica allora in corso e della correlata sospensione di ogni attività giudiziaria non urgente e di ogni incombenza processuale – ha previsto una generalizzata sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti giudiziari e per la proposizione delle relative impugnazioni stabilendo che "dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".

Da ciò consegue che nel computo del termine di 45 giorni indicato da questo giudice ai sensi dell'art. 544, comma terzo, c.p.p. per il deposito delle motivazioni della sentenza emessa in data 26 febbraio 2020, ed altresì nel computo del correlato termine per la proposizione del gravame avverso detta pronuncia, doveva necessariamente tenersi in considerazione anche il periodo di sospensione di cui sopra.

Il termine per il deposito delle motivazioni di predetta sentenza deve dunque correttamente individuarsi nel giorno **15 giugno 2020** (45 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2020, oltre alla sospensione di cui sopra), così stabilendo il termine ultimo per la proposizione dell'appello ex art.

u5



**IL TRIBUNALE DI LECCO**

in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, in persona del giudice dott. Martina Beggio

letta la richiesta trasmessa dalla difesa dell'imputato [redacted] avente ad oggetto la revoca dell'ordine di esecuzione n. 95/2020 emesso dalla Procura di Lecco in data 30 giugno 2020 con particolare riferimento alla sentenza n. 200/2020 emessa da questo Giudice in data 26 febbraio 2020, titolo di cui si contesta l'irrevocabilità;

vista la nota del Procuratore della Repubblica di Lecco con la quale il Procuratore trasmetteva la richiesta di cui sopra al Tribunale "per le valutazioni di competenza in merito all'esecutività della sentenza";

Sentite nel corso dell'udienza camerale odierna le conclusioni delle parti;

visto l'art. 670 c.p.p.

**OSSERVA:**

La disposizione codicistica ora richiamata attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a conoscere, per quanto qui di interesse, le questioni inerenti alla corretta formazione del titolo esecutivo necessariamente conseguente all'irrevocabilità del provvedimento di cognizione sotteso (cfr., in senso conforme, Cass., Pen., Sez. I, sentenza n. 26060 del 7 maggio 2013: "l'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione, e quindi l'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva", fase, quest'ultima, che si incardina con l'emissione dell'ordine di esecuzione).

Nel caso in esame, la difesa dell'imputato Ippolito eccepisce che la pronuncia di cui alla premessa, emessa da questo Giudice in data 26 febbraio 2020, non sarebbe ancora divenuta irrevocabile contestando, conseguentemente, la legittimità della emissione dell'ordine di esecuzione da parte della Procura di Lecco, fondata sull'erroneo presupposto dell'irrevocabilità della sentenza in esame.

Le argomentazioni poste dalla difesa di Ippolito a fondamento della propria richiesta risultano fondate.

Invero, l'art. 83, comma secondo, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020) – in ragione della emergenza epidemiologica allora in corso e della correlata sospensione di ogni attività giudiziaria non urgente e di ogni incombenza processuale – ha previsto una generalizzata sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti giudiziari e per la proposizione delle relative impugnazioni stabilendo che "dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".

Da ciò consegue che nel computo del termine di 45 giorni indicato da questo giudice ai sensi dell'art. 544, comma terzo, c.p.p. per il deposito delle motivazioni della sentenza emessa in data 26 febbraio 2020, ed altresì nel computo del correlato termine per la proposizione del gravame avverso detta pronuncia, doveva necessariamente tenersi in considerazione anche il periodo di sospensione di cui sopra.

Il termine per il deposito delle motivazioni di predetta sentenza deve dunque correttamente individuarsi nel giorno **15 giugno 2020** (45 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2020, oltre alla sospensione di cui sopra), così stabilendo il termine ultimo per la proposizione dell'appello ex art.

585, comma primo, lett. c) c.p.p. nel giorno **30 luglio 2020** (45 giorni dal termine ultimo per il deposito della motivazione).

E tuttavia, alla sentenza in esame è stato apposto il timbro di irrevocabilità in data 26 giugno 2020, non computando quindi il periodo di sospensione introdotto dalla normativa dettata in via d'urgenza per il deposito della motivazione e per il correlativo termine di impugnazione (non dovendosi attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che questo giudice ha depositato le motivazioni della sentenza nel termine originariamente stabilito di giorni 45 dalla pronuncia del dispositivo).

Appare dunque evidente che la sentenza cui si converte non sia ad oggi passata in giudicato e che l'emissione del provvedimento di esecuzione pena in relazione a detta pronuncia di cognizione sia fondato su un presupposto erroneo, ovvero sia la irrevocabilità di detta sentenza non ancora passata in giudicato.

Da ciò consegue, necessariamente, l'obbligo in capo a questo giudice dell'esecuzione di revocare l'ordine di esecuzione n. 95/2020 emesso in data 30 giugno 2020 dalla Procura di Lecco in relazione alla sentenza n. 220/2020 emessa da questo Giudice in data 26 febbraio 2020 in quanto fondato su un provvedimento di cognizione non ancora passato in giudicato

**P. Q. M.**

Visto l'art. 670 c.p.p.

**REVOCA**

L'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Lecco in data 30 giugno 2020 nei confronti dell'imputato [REDACTED] in relazione alla sentenza n. 220/2020 emessa da questo Giudice in data 26 febbraio 2020 in quanto non passata in giudicato, *revocando altresì la dichiarazione di irrevocabilità di predetta pronuncia*

Manda alla cancelleria per le notifiche all'imputato, al difensore e al PM.

Lecco, 17 luglio 2020

Il Giudice  
Martino Vegio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Maria Applari

TRIBUNALE DI LECCO  
Depositato in Cancelleria  
Oggi, 17 LUG. 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Maria Applari